

COMUNE DI
GARDONE RIVIERA
Provincia di Brescia



**Regolamento per la disciplina
dell'imposta unica comunale
(IUC)**

Attenzione: a far data dal 1° gennaio 2020 i titoli I (Disposizioni generali), II (Disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) e III (Disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) del presente regolamento restano in vigore unicamente per la disciplina dei rapporti tributari instauratisi fino al 31/12/2019.

INDICE

Titolo I Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Presupposto
- Art. 3 - Soggetto attivo
- Art. 4 - Componenti del tributo

Titolo II Disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)

- Art. 5 - Oggetto del titolo
- Art. 6 - Presupposto del tributo
- Art. 7 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale
- Art. 8 - Aliquote
- Art. 9 - Valori delle aree fabbricabili
- Art. 10 - Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati

Titolo III Disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)

- Art. 11 - Presupposto e finalità
- Art. 12 - Soggetti passivi
- Art. 13 - Immobili soggetti al tributo
- Art. 14 - Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15 - Determinazione della base imponibile
- Art. 16 - Aliquote del tributo
- Art. 17 - Detrazioni
- Art. 18 - Servizi indivisibili e relativi costi
- Art. 19 - Versamento del tributo

Titolo IV Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

- Art. 20 - Natura dell'entrata
- Art. 21 - Gestione e classificazione dei rifiuti - Definizioni
- Art. 22 - *Abrogato*
- Art. 23 - *Abrogato*
- Art. 24 - Soggetto attivo
- Art. 25 - Presupposto per l'applicazione della TARI
- Art. 26 - Soggetti passivi
- Art. 27 - *Abrogato*
- Art. 28 - Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 29 - *Abrogato*
- Art. 30 - Superficie degli immobili
- Art. 31 - Costo di gestione
- Art. 32 - Determinazione della tariffa

- Art. 33 - Articolazione della tariffa
- Art. 34 - Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 35 - Occupanti le utenze domestiche
- Art. 36 - Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 37 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 38 - Scuole statali
- Art. 39 - Periodi di applicazione della TARI
- Art. 40 - *Abrogato*
- Art. 41 - Tributo provinciale
- Art. 42 - Riduzioni
- Art. 43 - Rifiuti assimilati avviati al riciclo
- Art. 44 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 45 - Agevolazioni
- Art. 46 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 47 - Obbligo di dichiarazione
- Art. 48 - Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 49 - Riscossione

Titolo V

Disposizioni comuni

- Art. 50 - Dichiarazione
- Art. 51 - Rimborsi e compensazione
- Art. 52 - Verifiche ed accertamenti
- Art. 53 - Sanzioni
- Art. 54 - Interessi
- Art. 55 - Contenzioso
- Art. 56 - Differimento dei versamenti per situazioni particolari
- Art. 57 - Funzionario responsabile
- Art. 58 - Importi minimi
- Art. 59 - Trattamento dei dati personali
- Art. 60 - Norma di rinvio
- Art. 61 - Entrata in vigore e norme finali

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Gardone Riviera istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27/12/2013, n. 147.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in riferimento alla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), le norme protempore vigenti in tema di Regolazione emanate dall'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 2

Presupposto

- 1) L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art. 3

Soggetto attivo

- 1) E' soggetto attivo del tributo il Comune di Gardone Riviera per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Art. 4

Componenti del tributo

- 1) Il tributo si articola in due componenti:
 - a) la *componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
 - b) la *componente servizi* articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)* di cui all'art. 1, commi 669-679, della legge 27/12/2013, n. 147 destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)* di cui all'art. 1, commi 641-666, della legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Titolo II

Disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)

Art. 5

Oggetto del titolo

- 1) Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Gardone Riviera dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del decreto legge 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del decreto legge 2/03/2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della legge 27/12/2013, n. 147.
- 2) La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14/03/2011, n.23.

Art. 6

Presupposto del tributo

- 1) Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- 2) L'imposta municipale propria, a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle Infrastrutture;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto

legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 7

Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale

- 1) Per “fabbricato” si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2°, del decreto legge 6/12/2011, n. 201 convertito in legge 22/12/2011, n. 214 e dell'art. 2, comma 1°, lettera a), del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.

- 2) Per “area fabbricabile”, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legge 6/12/2011, n. 201 convertito in legge 22/12/2011, n. 214 e dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
- 3) Per “terreno agricolo”, ai sensi dell'art. 13, comma 2°, del decreto legge 6/12/2011, n. 201 convertito in legge 22/12/2011, n. 214 e dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
- 4) Per “abitazione principale” si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 5) Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel medesimo territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile.

Art. 8 Aliquote

- 1) Le aliquote sono determinate con deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sulla base della vigente normativa.
- 2) Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale, con l'applicazione delle relative disposizioni d'imposta ed a condizione che non risultino locate, le seguenti unità immobiliari:
 - a) unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse non risultino locate o cedute in comodato d'uso;
 - b) a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- 3) Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del comma precedente, l'applicazione dell'aliquota e della detrazione è condizionata alla presentazione all'Ufficio Tributi di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'assenza di un contratto di locazione o di concessione in comodato d'uso dell'unità immobiliare in questione.
- 4) Per le unità immobiliari di cui alle lettere a) del comma 2° la decorrenza dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione è così determinata:
 - a) qualora la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà avvenga entro il termine previsto per le denunce di variazioni IMU riferite all'anno in cui si sono verificate le condizioni richieste, l'applicazione decorrerà dalla data in cui tali condizioni sussistono;
 - b) qualora la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà avvenga oltre tale termine :
 - b1) se la dichiarazione sostitutiva è presentata entro il termine annuale previsto per le denunce di variazione IMU, la nuova definizione dell'immobile decorre dal 1° gennaio dell'anno d'imposta precedente la presentazione della dichiarazione;
 - b2) se la dichiarazione sostitutiva è presentata oltre il termine annuale previsto per le denunce di variazione IMU, la nuova definizione dell'immobile decorre dal 1° gennaio dell'anno d'imposta in cui avviene la presentazione della dichiarazione.
- 5) Con la deliberazione consiliare di cui al primo comma del presente articolo può essere stabilita un'aliquota ridotta rispetto a quella base, entro i limiti di legge, per abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta o collaterale. La riduzione dell'aliquota è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) dimora abituale e residenza anagrafica nell'abitazione da parte del parente che usufruisce dell'uso gratuito e del suo nucleo familiare;
 - b) intestazione al parente delle utenze dei pubblici servizi (smaltimento rifiuti, acqua, energia elettrica, gas, telefono) relative all'abitazione concessa in uso gratuito, escluse le utenze relative a più unità immobiliari o condominiali;
 - c) presentazione all'Ufficio Tributi di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la concessione in uso gratuito dell'alloggio al parente.
- 6) Per la decorrenza dell'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al comma precedente si applicano gli stessi criteri stabiliti al comma 4.
- 7) Si considerano valide ai fini IMU le dichiarazioni di concessione in uso gratuito a parenti presentate ai fini ICI purché nel frattempo non siano intervenute variazioni.

- 8) Con la deliberazione di cui al primo comma del presente articolo può essere stabilita un'aliquota ridotta rispetto a quella base, entro i limiti di legge, per le seguenti casistiche:
 - a) l'abitazione di proprietà condominiale e relative pertinenze in uso gratuito al custode del condominio. La riduzione dell'aliquota è condizionata alla dimora abituale e residenza anagrafica nell'alloggio da parte del custode nonché alla presentazione, da parte dell'amministratore condominiale, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i requisiti richiesti;
 - b) una sola abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) di Gardone Riviera, non pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- 9) Ai fini dell'assimilazione di cui al comma 2 e della riduzione di aliquota di cui ai commi 5 e 8 si considerano esclusivamente le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Art. 9

Valori delle aree fabbricabili

- 1) Il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma quinto dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.
- 2) Al fine di fornire ai contribuenti dei parametri di riferimento utili a indirizzarli nella quantificazione della base imponibile, si allega al presente regolamento la tabella dei valori presunti delle aree edificabili ai fini IMU, precisando che qualora l'Ufficio Tributi reperisse elementi atti a dimostrare che il valore venale è superiore a quello a suo tempo indicato dal Comune, l'azione accertatrice diventerebbe necessaria, stante i principi di indisponibilità dell'obbligazione tributaria e di irrinunciabilità del prelievo tributario.
- 3) La tabella di cui al comma precedente può essere periodicamente modificata con deliberazione della Giunta comunale in considerazione dell'andamento dei valori di mercato delle aree fabbricabili.

Art. 10

Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati.

- 1) Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'art. 13 – comma terzo – del decreto legge n. 201/2011 come modificato dall'art. 4 del decreto legge n. 16/2012, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione n. 44/2012, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inidonei all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica od alla salute delle persone a condizione che:
 - siano privi degli allacciamenti ai servizi pubblici a rete;
 - siano di fatto inutilizzati;
 - la situazione di fatiscenza come sopra definita non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria.
- 2) Nei casi previsti dall'art. 5 - comma sesto - del D.Lgs. n. 504/92, non si applicano le disposizioni di cui al comma primo in quanto la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area.
- 3) L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con oneri di perizia a carico del proprietario che è tenuto a presentare idonea documentazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rispetto a quanto previsto in precedenza. A tale dichiarazione dovrà essere allegata idonea documentazione fotografica da cui sia

possibile rilevare l'effettiva situazione dell'immobile e una relazione, sottoscritta dallo stesso contribuente o da un tecnico, con la descrizione dettagliata delle situazioni che determinano l'inagibilità o l'inabitabilità dell'immobile.

L'eventuale autocertificazione di inagibilità o inabitabilità sopravvenuta dovrà essere, comunque, verificata dall'ufficio tecnico comunale.

- 4) Nel caso in cui l'accertamento o la verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale confermi la sussistenza delle condizioni indicate al comma 1), la riduzione dell'imposta si applica a decorrere dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità.

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali deve essere portata a conoscenza del Comune con la denuncia di variazione di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 504/92.

- 5) L'utilizzo, anche parziale, dell'unità immobiliare - come catastalmente definita – comporta la decadenza del diritto alla riduzione di cui al primo comma.

TITOLO III

Disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Art. 11

Presupposto e finalita'

- 1) Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito "TASI", è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria.
- 2) Il tributo *concorre* al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

Art. 12

Soggetti passivi

- 1) La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie o detenga a qualsiasi titolo gli immobili di cui al precedente articolo 11. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2) Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l'utilizzatore è esente ed il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015 (30 per cento). In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
- 3) Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- 4) Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per la durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal "verbale di consegna".
- 5) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di

questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 13

Immobili soggetti al tributo

- 1) Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
- 2) Per la definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo ed abitazione principale si fa riferimento ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 7 del presente regolamento.
- 3) Sono, comunque, esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3°, del decreto legge 6/03/2014, n. 16.

Art. 14

Periodi di applicazione del tributo

- 1) Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno della cessazione. Il tributo è, pertanto, dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, durante il quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
- 2) La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore decorre dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora venga tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento dell'effettiva cessazione.

Art. 15

Determinazione della base imponibile

- 1) La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
- 2) Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili vale quanto stabilito all'art. 9 del presente regolamento.
- 2) Per i fabbricati inagibili o inabitabili si applica la medesima riduzione prevista ai fini IMU, disciplinata secondo le disposizioni di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 16

Aliquote del tributo

- 1) L'aliquota base del tributo è pari all'1 per mille.
- 2) L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/97, fino al suo azzeramento.

- 3) Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
- 4) In ogni caso, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31/12/2013.
- 5) Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno, i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che servano a finanziare detrazioni o altre misure previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3°, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2°, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
- 6) L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133 non può superare in ogni caso l'1 per mille.
- 7) I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

Art. 17 Detrazioni

- 1) La deliberazione consiliare di approvazione delle aliquote di cui al precedente art. 16 può prevedere detrazioni d'imposta per le casistiche previste dall'art. 1, comma 679, della legge n. 147/2013.
- 2) Su una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Art. 18 Servizi indivisibili e relativi costi

- 1) Con la deliberazione consiliare che stabilisce le aliquote e le detrazioni TASI verranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e, per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 19 Versamento del tributo

- 1) La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9/07/1997, n. 241.

- 3) Il pagamento del tributo avviene in due rate con le medesime scadenze previste per l'IMU. E', comunque, consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
- 4) L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge n. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

TITOLO IV

Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

Art. 20 **Natura dell'entrata**

- 1) L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria non intendendosi, con il presente regolamento, attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 21 **Gestione e classificazione dei rifiuti – Definizioni**

- 1) I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
- 2) Le definizioni dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi sono quelle riportate nel vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
- 3) Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse

mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- m) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- n) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- o) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- p) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- q) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- r) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- s) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- t) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- u) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o

componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

- v) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- w) «locale», ogni vano comunque denominato esistente in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, compresi portici, loggiati e simili che costituiscono una estensione stabilmente e strutturalmente coperta dell'immobile, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
- x) «area scoperta», superficie priva di edifici o di strutture edilizie o spazio circoscritto che non costituisce locale ai sensi del comma precedente come balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi.

Art. 22 Abrogato

Art. 23 Abrogato

Art. 24 Soggetto attivo

- 1) La TARI viene applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salva diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 25 Presupposto per l'applicazione della TARI

- 1) La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, compresi portici, loggiati e simili che costituiscono una estensione stabilmente e strutturalmente coperta dell'immobile, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
- 3) Le utenze non domestiche si considerano in ogni caso suscettibili di produzione di rifiuti in presenza di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile rilasciati da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, o di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o, comunque, in caso di uso di fatto;
- 4) La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle

eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 47, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

- 5) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI
- 6) Nel calcolo delle superfici **non sono considerate**:
 - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando un abbattimento pari al 50%;
 - b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come posti auto coperti non esclusivi, androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
 - f) la superficie dei locali stabilmente ed esclusivamente riservati a impianti tecnologici quali: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - g) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
 - h) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

- i) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
 - j) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - k) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché le relative aree scoperte pertinenziali o accessorie, quali balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi;
 - l) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
- 7) La tassa rifiuti non si applica a:
- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra; la mancanza di arredo o la disattivazione temporanea dei pubblici servizi non costituisce condizione sufficiente per considerare l'unità immobiliare non suscettibile di produzione di rifiuti;
 - b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - c) unità immobiliari, per le quali siano stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso o intercluse da una stabile recinzione;
- 8) L'esclusione o la riduzione della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente nella dichiarazione originaria o di variazione o certificata a seguito di attività di verifica del Comune o del Gestore.
- 9) L'Ufficio Tributi può richiedere una documentazione integrativa per la verifica della sussistenza delle condizioni dichiarate (documentazione fotografica, ecc.). La mancata produzione di tale documentazione integrativa comporta la normale applicazione della TARI.
- 10) Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 26

Soggetti passivi

- 1) La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

- 2) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3) In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 27

Quantità ordinaria e straordinaria di conferimento

- 1) In relazione alla capacità ordinaria di assorbimento del servizio pubblico, si considera straordinario il conferimento di rifiuti urbani effettuato delle utenze non domestiche con superficie rilevante nell'applicazione della tassa/tariffa non inferiore a 1000 mq., che, ragguagliato alla detta superficie, superi almeno del 50% il parametro Kd applicato alla categoria di riferimento, di cui al DPR 158/99 nella determinazione della parte variabile della tariffa.
- 2) L'utente che ritenga di superare tale limite deve darne tempestiva comunicazione al Comune entro il 31 ottobre antecedente all'anno di riferimento, specificando la tipologia (per codici EER) e le quantità previste per anno solare. Emergendo conferimenti straordinari in mancanza di valida comunicazione, l'utente è obbligato a regolare la propria posizione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.
- 3) Il Comune o il Gestore indicheranno all'utente, entro 60 giorni dalla comunicazione, di cui al comma 2, le misure specifiche che saranno attivate per gestire il maggior flusso di rifiuti, di regola mediante contenitori dedicati.
- 4) Il maggior flusso di rifiuti, dichiarato o, se maggiore, riscontrato, darà luogo a una corrispondente rimodulazione della parte variabile, in applicazione del principio "chi inquina paga".

Art. 28

Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1) Oltre a quelli relativi alle utenze che optano per la scelta di cui al primo comma dell'art. 42-ter, sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di uno Stato estero.
- 2) Si applicano i commi 8 e 9 dell'art. 25 e, nel caso di accertato utilizzo di locali ed aree, il comma 10 del medesimo articolo.

Art. 29

Abrogato

Art. 30

Abrogato

Art. 31

Costo di gestione

- 1) La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 2) I suddetti Costi sono identificati e quantificati ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti pro-tempore vigente ex Delibere Tariffarie ARERA.
- 3) In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

Art. 31/bis

Piano Finanziario

- 1) La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità alle delibere in materia emanate dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
- 2) Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario per la parte di sua competenza e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
- 3) Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- 4) Il piano economico finanziario è soggetto a validazione da parte dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.
- 5) Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e trasmette il piano economico finanziario all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per l'approvazione.
- 6) Il Piano Economico e Finanziario, in conformità alle Delibere ARERA, ha durata pluriennale secondo periodi denominati "Regolatori". In presenza di eventi eccezionali, è possibile procedere alla Revisione infraperiodo secondo quanto previsto dalle relative Delibere dell'Ente di Regolazione.

Art. 32

Determinazione della tariffa

- 1) La TARI è corrisposta in base ad una tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/99 e dagli articoli del presente regolamento.
- 3) Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il 30 aprile; solo in caso di proroga dell'approvazione del bilancio di previsione oltre il termine di cui al periodo precedente, i termini di approvazione dei Piani Finanziari, delle Tariffe e dei Regolamenti coincidono con quelli di approvazione del Bilancio di Previsione. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Ai sensi dell'art. 43 comma 11 del D.L. 50/2022, in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.
- 4) In deroga a quanto sopra ed alla norma dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, le tariffe della TARI possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 33 **Articolazione della tariffa**

- 1) La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite, in particolare agli investimenti per opere e relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- 2) La tariffa è articolata nelle fasce di "utenza domestica" e di "utenza non domestica".
- 3) L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 4, comma 2°, del D.P.R. n. 158/1999. La ripartizione viene stabilita annualmente con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe.

Art. 34 **Tariffa per le utenze domestiche**

- 1) La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 2) La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione alla quantità di "rifiuti indifferenziati" conferiti dalle singole utenze, stabilendo una quantità minima al fine di garantire la copertura dei costi.

Per le cantine, le autorimesse e gli altri luoghi di deposito condotti da soggetti privi di utenze abitative nel Comune e non adibiti ad attività produttive, commerciali o di servizi tale quantità minima è determinata in misura pari al 30 per cento di quella stabilita per le utenze domestiche.

La quantità di rifiuti indifferenziati conferiti dalle singole utenze viene determinata in ragione del numero e della capacità degli speciali sacchi per la raccolta indifferenziata ritirati da ogni utente.

- 3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa vengono determinati con la deliberazione tariffaria, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabilita dalla legge o in base a specifica motivazione.

Art. 35 **Occupanti le utenze domestiche**

- 1) Al fine della determinazione della parte fissa della tariffa per le “utenze domestiche” condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del comune di Gardone Riviera. Devono, comunque, essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, dimorano nella medesima abitazione per almeno sei mesi nell'anno solare (ad esempio la colf o la badante che dimora presso la famiglia).
- 2) Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 3) Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche non residenti nel Comune si assume come numero degli occupanti quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune di residenza, come dichiarato ai sensi del successivo art. 48, comma 3°, lett. b). In caso di mancata dichiarazione, fino alla verifica d'ufficio presso il Comune di residenza, si assume come numero degli occupanti quello di un'unità ogni 30 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore nel caso di decimale pari o superiore a 5 ed all'unità inferiore nel caso di decimale inferiore a 5).
- 4) Per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti quello di un'unità ogni 30 mq di superficie imponibile, con i medesimi criteri di arrotondamento di cui al comma precedente.
- 5) Nel caso di svolgimento di attività di “bed and breakfast”, il numero degli occupanti ai fini della determinazione della parte fissa della tariffa sarà dato dal numero dei componenti il nucleo familiare ospitante sommato al numero dei posti letto dichiarati nella denuncia di inizio attività.
- 6) Nel caso di “affittacamere” o di abitazioni affittate per uso turistico è dovuta la quota variabile quale utenza domestica calcolata su un numero di componenti pari ai posti letto dichiarati nella denuncia di inizio attività.
- 7) Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito condotti da soggetti privi di utenze abitative nel Comune e non adibite ad attività produttive, commerciali o di servizi, si considerano come utenze domestiche condotte da un solo occupante.
- 8) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa viene calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- 9) Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio utenza. Le variazioni intervenute successivamente hanno efficacia a decorrere dall'anno successivo.

Art. 36

Tariffa per le utenze non domestiche

- 1) La parte fissa della tariffa per le “utenze non domestiche” è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 2) La parte variabile della tariffa per le “utenze non domestiche” è calcolata sulla base della quantità di rifiuti indifferenziati conferiti dalle singole utenze, a sua volta determinata in ragione del numero e della capacità degli speciali sacchi per la raccolta indifferenziata ritirati da ogni utente. Sulla base dei costi attribuiti alle utenze non domestiche viene stabilito un costo per kg di rifiuti conferiti, prevedendo una quantità minima a metro quadrato di utenza al fine di garantire la copertura dei costi.
- 3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della deliberazione tariffaria.
- 4) Eventuali servizi aggiuntivi richiesti dalle utenze non domestiche sono addebitati a parte in base ad apposita convenzione stipulata tra il gestore e il titolare dell'utenza.

Art. 37

Classificazione delle utenze non domestiche

- 1) Le “utenze non domestiche” sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato “B”.
- 2) L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato “B” viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
- 3) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. In particolare, Le attività agrituristiche vengono associate alla categoria tariffaria più pertinente, quali la categoria 16 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie” se l'attività agrituristica somministra cibi e bevande varie da consumare nel locale, la categoria 05 “Alberghi con ristorante” se l'attività somministra cibi e bevande e fornisce l'alloggio o il pernottamento, la categoria 06 “Alberghi senza ristorante” se fornisce il solo alloggio o pernottamento.
- 4) La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
- 5) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 6) In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 38

Scuole statali

- 1) Il tributo dovuto al Comune per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, elementari, secondarie inferiori, istituto professionale alberghiero) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
- 2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente viene sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 39 **Periodi di applicazione della TARI**

- 1) La TARI è dovuta in base ad una tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) La tassa è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree. A tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree si sono protratti per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento della titolarità si computa in capo al subentrante e la tassa del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
- 3) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 4) Ad eccezione di quanto stabilito all'art. 35, comma 9°, le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento della TARI producono effetti secondo i criteri indicati al comma 2° del presente articolo. Il medesimo principio e la medesima eccezione valgono anche per le variazioni che comportino una diminuzione della TARI, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 40 **Abrogato**

Art. 41 **Tributo provinciale**

- 1) Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale o, in mancanza, nella misura fissata dall'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019.

Art. 42 **Riduzioni**

- 1) La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche e non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi;
 - b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;
 - c) per le aree scoperte operative adibite all'attività di parcheggio pubblico a pagamento la tariffa unitaria è ridotta nella misura del 30% qualora tale attività venga svolta per un periodo inferiore a 6 mesi;
 - d) per le utenze domestiche con presenza di bambini di età inferiore ai 30 mesi o di persone con malattia o handicap che utilizzano presidi di assorbimento, la parte variabile della tariffa riferita alla quantità di rifiuti indifferenziati eccedente la quantità minima di cui all'art. 34, secondo comma, è ridotta del 50%;
 - e) abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
 - f) aree scoperte operative al servizio di locali soggetti alla tassa: riduzione del 50%.
 - g) per le attività agrituristiche, in considerazione delle limitazioni operative cui sono soggette:
 - riduzione del 10% per strutture con possibilità di somministrazione max 25 pasti giornalieri;
 - riduzione del 5% per strutture con possibilità di somministrazione max 50 pasti giornalieri;
 - nessuna riduzione per strutture con possibilità di somministrazione oltre 50 pasti giornalieri;
 - riduzione del 10% per strutture con possibilità di alloggiare max 15 ospiti giornalieri;
 - riduzione del 5% per strutture con possibilità di alloggiare max 30 ospiti giornalieri;
 - nessuna riduzione per strutture con possibilità di alloggiare oltre 30 ospiti giornalieri;
 - riduzione del 10% per strutture con limitazioni temporali dell'attività.
- 2) Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano a partire dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni per la loro fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
- 3) E' assicurata la riduzione della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art.1, comma 658, della legge 27/12/2013, n. 147, attraverso l'abbattimento del 30% della parte variabile della tariffa alle utenze che utilizzano una "compostiera" per il riciclo in loco di tutta la frazione organica dei rifiuti domestici.
- 4) Si applica la riduzione del 15% per della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che provvedono autonomamente, tramite procedimenti tecnologici, all'autocompostaggio per il riciclo in sito di tutta la frazione organica dei rifiuti prodotti.

L'autocompostaggio dovrà essere effettuato tramite macchinari e procedimenti tecnologici specificamente progettati e realizzati a tale fine. Relativamente a tale strumentazione e procedimenti dovrà essere presentata specifica documentazione tecnica che dovrà essere vagliata dal Comune.
- 5) Per avere diritto alla riduzione di cui ai precedenti commi 3 e 4, l'utente dovrà inoltre presentare una dichiarazione di attivazione del compostaggio e di rinuncia all'utilizzo del servizio di raccolta della frazione organica. L'utente dovrà inoltre riconsegnare al Comune il contenitore (o i contenitori) per la raccolta di tale frazione. Per il primo anno di utilizzo la detrazione spetta se la comunicazione viene presentata entro il primo semestre; diversamente spetterà a partire dall'anno successivo.

La dichiarazione di attivazione dovrà essere corredata dalla documentazione fotografica, della "compostiera" per le utenze domestiche e dei macchinari per le utenze non domestiche, da cui si possa rilevare l'effettiva installazione "in loco".

Non sono considerate, ai fini della agevolazione di cui al presente comma, forme diverse di compostaggio quali, ad esempio, il cumulo biologico o la buca del letame o l'utilizzo di contenitori o strumentazione non progettati per il compostaggio.

Il Comune può disporre accessi e verifiche dello svolgimento del compostaggio e del mancato utilizzo del servizio di raccolta della frazione organica. Qualora dai controlli emerga il mancato svolgimento del compostaggio e/o il conferimento, anche parziale, di rifiuti organici al servizio di raccolta, la riduzione verrà revocata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di accertamento.

Per ogni compostiera domestica e per ogni singolo macchinario utilizzati compente la riduzione per una sola utenza.

- 6) Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare a decorrere dalla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 42-bis

Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

- 1) Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Nel processo di recupero è ricompreso anche il riciclaggio.

Per le nozioni di recupero e riciclaggio si fa riferimento alle relative definizioni dell'art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- 2) Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
- 3) Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

Art. 42-ter

Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

- 1) Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 42-bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- 2) Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via

prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

- 3) La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per l'anno successivo. La presentazione oltre i termini di cui al periodo precedente ed entro il 31 dicembre avrà effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla presentazione stessa.
- 4) Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
- 5) [Abrogato];
- 6) L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune al presente regolamento, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
- 7) Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che, salvo giustificati motivi che dovranno essere adeguatamente esposti e documentati, dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
- 8) Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
- 9) La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 43

Rifiuti avviati al riciclo

- 1) È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

- 2) I rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, sono esclusi dall'applicazione della parte variabile della tariffa.
- 3) Rimane in ogni caso dovuta la TARI riferita alla quota minima a metro quadrato di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 36.
- 4) La quantità di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche viene determinata secondo quanto previsto all'articolo 36 del presente regolamento.

Art. 44

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

- 1) Per le utenze per le quali non è attivato il servizio di raccolta domiciliare porta a porta, la TARI è dovuta in misura pari al 40 per cento tanto nella quota fissa quanto nella quota variabile.
- 2) La TARI è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 45

Agevolazioni

- 1) La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) esenzione dalla TARI per le abitazioni principali e relative pertinenze occupate dai soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di un'assistenza economica continuativa da parte del Comune. L'esonero è accordato in base a certificazione rilasciata dal responsabile del settore servizi sociali attestante la sopraindicata circostanza;
 - b) esenzione dalla TARI per i locali e per le aree utilizzati da associazioni ricreative, culturali, sportive e di beneficenza senza scopo di lucro;
 - c) esenzione dalla TARI per i luoghi di culto;
 - d) riduzione del 50% nella quota fissa e nella quota variabile per i locali ed aree adibiti esclusivamente alle scuole di ogni ordine e grado diverse da quelle indicate all'art. 38;
 - e) riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile per le attività museali limitatamente ai locali ed aree destinati alle "esposizioni";
 - f) per le utenze non domestiche che, a seguito dell'introduzione del nuovo tributo di cui al presente regolamento, subiscano un rilevante incremento tariffario, il Consiglio comunale, con la deliberazione che stabilisce le tariffe della TARI, anno per anno, può stabilire una riduzione della tariffa stessa;
 - g) gli esercizi pubblici, commerciali e artigianali ubicati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi hanno diritto - per tutta la durata dei lavori - alla riduzione del 30% della TARI nel caso risulti comunque consentita la circolazione pedonale, ovvero all'esenzione qualora l'accesso alle attività sia totalmente precluso;

- h) in caso di calamità naturali, emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale il Consiglio comunale, con la deliberazione che approva le tariffe della TARI, anno per anno, può stabilire riduzioni della tariffa in favore dei soggetti colpiti.
- 2) Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata con risorse diverse dai proventi della TARI di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
- 3) Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 42.

Art. 46

Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

- 1) Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 47

Obbligo di dichiarazione

- 1) I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo ed in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi od il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche dei cittadini residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
- 2) La dichiarazione deve essere redatta su appositi modelli predisposti dal Comune contenenti i dati minimi necessari.
- 3) Nel caso di più possessori o detentori dell'immobile la dichiarazione deve essere presentata almeno da uno dei coobbligati ed ha effetti anche per tutti gli altri.
- 4) La dichiarazione, sottoscritta da chi la presenta, è consegnata presso gli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
- 5) In caso di consegna della dichiarazione allo sportello comunale, lo sportello ne consegnerà copia con timbro e firma di avvenuta ricezione della dichiarazione, fatta salva la possibilità di verifica dei dati comunicati.
- 8) In caso di trasmissione della dichiarazione attraverso altri mezzi (posta, PEC, sportello on line o altro), il Comune entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione darà conferma di avvenuta attivazione, disattivazione o variazione.
- 9) In occasione della presentazione della dichiarazione di attivazione, sarà consegnato il kit iniziale delle attrezzature di raccolta dei rifiuti:
 - a) in caso di presentazione allo sportello, l'Ufficio potrà consegnare immediatamente il kit all'Utente ovvero comunicare la data di consegna che dovrà essere entro i successivi 5 giorni lavorativi;

- b) in caso di presentazione con altre modalità, l'Ufficio comunicherà la data di consegna del kit che dovrà essere entro i successivi 5 giorni lavorativi;
- c) in caso l'utente non sia in grado di rispettare la data di consegna prefissata dall'Ufficio del Comune, sarà concordata una nuova data.

Art. 48

Contenuto e presentazione della dichiarazione

- 1) La dichiarazione deve essere presentata entro il termine 90 giorni solari dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 47 utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dal Comune.
- 2) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, salvo il verificarsi di variazioni cui consegua un diverso ammontare della TARI. In tal caso, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti l'obbligo di dichiarazione riguarda solo quelli per i quali si verifica di volta in volta l'obbligo dichiarativo.
- 3) La dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione deve contenere:
 - a) i dati identificativi e di recapito (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, fax, e-mail, PEC) del dichiarante e, nel caso di dichiarazione a nome di soggetto terzo, della persona fisica o giuridica rappresentata;
 - b) per le utenze domestiche di soggetti non residenti, oltre ai dati di cui sopra, il numero dei componenti il nucleo familiare come registrato presso l'anagrafe del comune di residenza;
 - c) l'ubicazione dell'utenza, specificando anche il numero civico, il numero dell'interno (se esistente), il piano, nonché i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione, la conduzione o la detenzione oppure in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 4) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali od è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. oppure inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

Art. 49

Riscossione

- 1) La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
- 2) Il Comune è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti previsti dalla normativa di Regolazione in materia protempore vigenti, fatta salva la maggiore frequenza di invio, comunque non superiore al bimestre.
- 3) In presenza di una frequenza di riscossione annuale, l'Ente è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento con scadenza il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno. È in ogni caso consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Qualora il numero delle rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto nel periodo

precedente, il pagamento delle singole rate saranno fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.

- 4) Con deliberazione della Giunta comunale le scadenze di pagamento possono essere differite per i soggetti passivi interessati da calamità naturali, emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale
- 5) Il Comune provvede all'invio ai contribuenti, anche per posta semplice, di apposito avviso di pagamento, corredato con i modelli di pagamento precompilati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
- 6) L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
- 7) Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
- 8) Qualora alla data di emissione degli inviti di pagamento non fossero state ancora deliberate le tariffe per l'anno di riferimento, il versamento è computato in acconto, applicando le tariffe in vigore nell'anno precedente con successivo conguaglio.
- 9) È possibile richiedere una ulteriore rateazione del pagamento di ciascuna delle rate di cui al precedente comma 3 in caso:
 - a) l'utente dichiara mediante autocertificazione ai sensi del DPR 441/00 di essere beneficiario del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori Elettrico, Gas o Idrico;
 - b) l'Utente si trovi in condizioni di economiche disagiate, nei termini e con i criteri definiti dall'Ente Locale;
 - c) l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni;
 - d) utenti interessati dagli eventi di cui al precedente comma 4.L'Utente che ritiene di averne diritto deve presentare apposita richiesta entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
- 10) Nel caso sussistano i termini di cui al comma 8, al documento di riscossione saranno allegati i bollettini di pagamento che consentono il pagamento rateale.
- 11) Nelle previsioni di cui al comma 8, l'importo di ogni singola rata non potrà comunque essere inferiore a € 100,00 (euro cento). L'Ente può comunque valutare l'applicazione di condizioni di rateazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
- 12) Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate ai sensi del comma 8 sono maggiorate degli interessi di dilazione in misura pari a quanto stabilito al successivo art. 54.

- 13) Gli interessi di dilazione non saranno applicati nel caso in cui la soglia di cui al comma 8 lettera c) sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione dei documenti di riscossione da parte dell'Ente Locale.

Titolo V

Disposizioni comuni

Art. 50

Dichiarazione

- 1) I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
- 2) Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative.
- 3) Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
- 4) Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme di cui agli articoli 47 e 48 del presente regolamento.

Art. 51

Rimborsi, compensazione, rettifiche

- 1) Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3) Il soggetto passivo può chiedere l'autorizzazione alla compensazione parziale o totale tra somme a debito o a credito relative ad un tributo con corrispondenti importi a debito o credito riferiti ad altri tributi comunali. La compensazione può essere effettuata solo se autorizzata dall'Ufficio Tributi. Una volta effettuata la compensazione, il soggetto passivo dovrà darne comunicazione all'Ufficio Tributi.
- 4) L'Ufficio tributi può compensare d'ufficio, con provvedimento da notificare all'interessato, gli importi da rimborsare per un tributo con eventuali altre somme a debito dovute al Comune per lo stesso tributo o per altri tributi comunali.
- 5) Per le aree divenute inedificabili a seguito di variazione degli strumenti urbanistici, il contribuente ha diritto al rimborso dei maggiori importi versati per IMU e TASI rispetto all'ammontare eventualmente dovuto in quanto terreno agricolo.

Condizioni indispensabili per il diritto al rimborso sono le seguenti:

- a) che non sia iniziata alcuna opera sulle aree interessate;
- b) che il soggetto passivo non abbia intrapreso alcuna azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione di variazione dello strumento urbanistico che ha reso inedificabile l'area;
- c) che la deliberazione di variazione dello strumento urbanistico sia definitiva ed esecutiva;
- d) che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni.

Il rimborso è richiesto dal contribuente interessato con l'attestazione delle condizioni sopra richiamate e nei termini di cui al comma 1.

- 6) L'Utente, a seguito della verifica degli importi addebitati, può richiederne la rettifica; il Comune darà risposta motivata entro 60 giorni lavorativi.

Art. 52

verifiche, accertamenti, riscossione

- 1) Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato dal responsabile di area, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della legge n. 296/2006 ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza con i quali può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
- 2) Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tecnico, Polizia Amministrativa, Servizi sociali, ecc.) sono obbligati a trasmettere periodicamente all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Inoltre gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni o variazioni anagrafiche o di altre pratiche concernenti i locali ed aree soggetti a tassazione od i loro possessori od occupanti, devono invitare il cittadino a presentarsi presso l'Ufficio Tributi per la verifica della regolarità della propria posizione, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

- 3) Ai fini dell'attività di accertamento della TARI il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998 in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della legge n. 147/2013.
- 4) Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti. E', inoltre, possibile l'emissione di un unico avviso per più annualità.
- 5) Gli accertamenti divenuti definitivi in quanto non impugnati nei termini, od a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
- 6) Per l'accertamento e la riscossione dei tributi di cui al presente regolamento sono applicati i seguenti criteri:
 - a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dal Comune anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 - 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
 - 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 - 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto,

i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

- c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
- d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

Art. 53 Sanzioni

- 1) In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del decreto legislativo n. 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- 2) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1°, lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
- 3) Le sanzioni di cui ai precedenti commi – compresa la sanzione per omesso versamento – sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
- 4) L'istituto del "ravvedimento operoso" di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 viene esteso anche alle regolarizzazioni che avvengano oltre un anno dopo l'omissione o l'errore. In tal caso la sanzione è ridotta ad un sesto del minimo previsto dalla legge.

Art. 54 Interessi

- 1) Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati in misura pari al tasso legale maggiorato di 2 (due) punti percentuali.
- 2) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 55 Contenzioso

- 1) Contro l'avviso di accertamento e contro il provvedimento che irroga le sanzioni oppure che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale competente secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

- 2) Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
- 3) Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 56

Differimento dei versamenti per situazioni particolari

- 1) In caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socio-economico segnalate dall'ufficio comunale di assistenza o da altri enti assistenziali, il responsabile dell'area tributi può autorizzare il versamento rateale del tributo entro il termine di due anni con ripartizione in rate trimestrali, bimestrali o mensili senza applicazione di interessi.
- 2) Per il pagamento di importi relativi ad anni precedenti complessivamente superiori a 500 euro, dovuti a seguito di accertamento o di ravvedimento operoso, il funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili, ovvero per un periodo massimo di tre anni nel caso di diversa ripartizione (bimestrale, trimestrale, ecc.), secondo i seguenti criteri:
 - a) l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00;
 - b) l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di pagamento stabilito dall'avviso di accertamento o liquidazione ovvero all'atto del ravvedimento operoso; la scadenza delle rate successive dipende dalla cadenza temporale stabilita e viene fissata nell'ultimo giorno del mese in cui cadono le singole rate;
 - c) è richiesta la prestazione di idonea garanzia per la durata della rateizzazione aumentata di un anno oltre la scadenza dell'ultima rata nei seguenti casi:
 - periodo di rateazione superiore ad un anno;
 - importo rateizzato superiore ad euro 10.000;
 - d) la garanzia va rilasciata per l'importo rateizzato, comprensivo degli interessi moratori di cui all'art. 54, al netto della prima rata;
 - e) la documentazione relativa alla garanzia deve essere consegnata entro dieci giorni dal versamento della prima rata;
 - f) il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'Ufficio ad escutere la garanzia – o ad avviare le procedure di riscossione coattiva – per l'intero debito residuo;
 - g) sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi moratori di cui all'art. 54, calcolati dal giorno successivo alla scadenza di pagamento stabilita dall'avviso di accertamento, ovvero dal giorno successivo alla data del ravvedimento operoso, fino alla scadenza di ciascuna rata;
 - h) la misura degli interessi è quella vigente alla data di presentazione dell'istanza e rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione;
 - i) gli interessi, calcolati su base giornaliera, vanno versati cumulativamente all'importo dell'imposta dovuta;
 - l) in caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo i criteri di cui al comma 2, debitamente documentata, il funzionario responsabile del tributo può derogare

all'importo minimo rateizzabile, all'importo minimo della rata, alla prestazione della garanzia ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere i quattro anni.

Art. 57 **Funzionario responsabile**

- 1) Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 2) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 3) In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

Art. 58 **Importi minimi**

- 1) Il contribuente non è tenuto al versamento di alcuno dei tributi di cui al presente regolamento qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore a dodici euro.
- 2) Non si procede altresì al rimborso od alla compensazione di somme per importi inferiori a dodici euro.
- 3) Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento od alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivo dell'atto di accertamento o di riscossione, comprensivo di tributo, interessi e sanzioni, sia inferiore a trenta euro.

Art. 59 **Trattamento dei dati personali**

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003.

Art. 60 **Norma di rinvio**

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 61 **Entrata in vigore e norme finali**

- 1) Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
- 2) Il “Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)” approvato con deliberazione consiliare n. 18 assunta in data 1° giugno 2012 cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 2014.
- 3) Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della legge n. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14°, del decreto legge n. 201/2011. Rimane, comunque, ferma l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Valori Aree Edificabili ai fini IMU-TASI

ZONE URBANISTICHE PGT adozione Deliberazione C.C. n. 3 11/03/2010	AZIONI DI PIANO	ZOA1	ZOA2	ZOA3
		€/mc	€/mc	€/mc
AMBITI DI TRASFORMAZIONE (AdT) artt. 17 - 26 DP	SENZA PIANO ATTUATIVO			
	AdT01-Residenziale			161
	AdT02-Residenziale			
	AdT03-Sub1-Residenziale			
	AdT03-Sub2-Residenziale			
	AdT03-Sub3-Residenziale			
	AdT04-Residenziale			
	AdT05-Residenziale		257	
	AdT07-Residenziale			
	AdT08-Residenziale			
	AdT09-Residenziale			
	AdT06-Alberghiera/Residenziale			
	CON PIANO ATTUATIVO	Valore dell'area sopraindicato, SENZA PIANO ATTUATIVO, maggiorato del 50% (cinquantapercento) dalla data di sottoscrizione dell'atto convenzionale.		
	NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (NAF) art.19 PR		695	499
RESIDENZIALE CARATTERIZZATI DA TIPOLOGIA EDILIZIA AD UNITA' ABITATIVA SINGOLA E/O BINATA art.27 PR	Ambito -particolare 1			269
	Ambito -particolare 2		429	
	Ambito -particolare 3			269
	Ambito -particolare 4		429	
	Ambito - particolare 5			
	Ambito - particolare 6			
	Ambito - particolare 7			
	Ambito - particolare 8			
RESIDENZIALE CARATTERIZZATI DA TIPOLOGIA EDILIZIA A BLOCCO ISOLATO art. 28 PR	Ambito -particolare 1		425	
	Ambito -particolare 2			
	Ambito -particolare 3			

Valori Aree Edificabili ai fini IMU-TASI

AMBITI DI RICONVERSIONE A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE E AREE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA art. 31 PR	Residenza extra agricola -1a	695	428	269
	Complessi per uffici - 3 a			
	Studi professionali - 3 b			
AREE LIBERE DA EDIFICARE CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE CON TIPOLOGIA EDILIZIA art. 29 PR	Ambito 1 - tipologie b			268
	Ambito 2 - tipologie b			
	Ambito 3 - tipologie b			
	Ambito 4 - tipologie a			
	Ambito 5 - tipologie a		428	
	Ambito 6 - tipologie b			
	Ambito 7 - tipologie b			
	Ambito 8 - tipologie a			
	Ambito 9 - tipologie b			
	Ambito 10 - tipologie b			
	Ambito 11 - tipologie a			
	Ambito 12 - tipologie a			
	Ambito 13 - tipologie a			
	Ambito 14 - tipologie a			
	Ambito 15 - tipologie a			
	Ambito 16 - tipologie a			268
	Ambito 17 - tipologie a			
	Ambito 21 - tipologie a			
	Ambito 22 - tipologie a		428	
AMBITI TERRITORIALI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE COMMERCIALE/DIREZIONALE art.35 PR	Residenza di servizio - 1d	1056	728	302
	Direzionale complessi per uffici - 3 a			
	Direzionale ufficio Complementare- 3c			
	Commerciale media distribuzione di vendita - 4 b			
	Commerciale pubblici esercizi - 4 f			
	Produttivo artigianato di servizio - 5b			
AMBITI TERRITORIALI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RISTORATIVA - PUBBLICI ESERCIZI art. 36 PR	Residenza di servizio - 1d	700	421	142
	Residenza non riconosciuta negli ambiti di piano 1			
	Direzionale ufficio complementare 3 c			
	Commerciale esercizi di vicinato - 4 a			
	Commerciale pubblici esercizi - 4 f			

Valori Aree Edificabili ai fini IMU-TASI

AMBITI TERRITORIALI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE TURISTICO-ALBERGHIERA art. 37 PR	PdR Ambito 1		215	
	PdR Ambito 2	545		
	PdR Ambito 3		215	
	PdR Ambito 4			86
	PdR Ambito 5		215	
	PdR Ambito 6	545		
	PdR Ambito 7		215	
	PdR Ambito 8	545		
	PdR Ambito 9			
	PdR Ambito 10			
	PdR Ambito 11			
	PdR Ambito 12			86
	PdR Ambito 13			
	PdR Ambito 14		215	
	PdR Ambito 15	545		
	PdR Ambito 16			
	PdR Ambito 17		215	
	PdR Ambito 18	545		
	PdR Ambito 19		215	
	PdR Ambito 20			
	PdR Ambito 21	545		
		ZOA1	ZOA2	ZOA3
		€/mq	€/mq	€/mq
AMBITI TERRITORIALI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA art.34 PR	Residenza di servizio - 1d		84	84
	Direzionale uffici complementari - 3 c			
	Commerciale esercizi di vicinato - 4 a			
	Commerciale esercizi di vicinato - 4 f			
	Produttivo artigianato di servizio - 5b			
	Produttivo artigianato e industria - 5d			

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le “utenze non domestiche” sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

Approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 14 maggio 2014

Modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 18 maggio 2015

Modificato con deliberazione di C.C. n. 27 del 15 luglio 2015

Modificato con deliberazione di C.C. n. 11 del 30 aprile 2015

Modificato con deliberazione di C.C. n. 11 del 30 aprile 2016

Modificato con deliberazione di C.C. n. 49 del 30 novembre 2016

Aggiornamento valori aree fabbricabili – deliberazione di G.C. n. 48 del 30 marzo 2017

Modificato con deliberazione di C.C. n. 42 del 29 novembre 2018

Modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 24 settembre 2020

Modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 24 giugno 2021

Modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 27 aprile 2023